

30 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese**

CFP al nastro di partenza: da oggi via con le istanze

Autore: **Serena Pastore**

A partire da oggi e fino al 28 maggio 2021 è possibile inviare l'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni n.41/2021, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Neanche il tempo di partire e l'Agenzia ha già puntualizzato con un post sulla propria pagina Facebook, che il canale per l'invio delle istanze sarà disponibile nel corso della giornata odierna.

Anche se l'argomento è stato già ampiamente trattato sulle pagine del nostro quotidiano, si fornisce un breve riepilogo dei requisiti per l'ottenimento del contributo, l'invio dell'istanza e alcuni casi pratici estratti dalla diretta di ieri.

Requisiti – Il contributo è riservato ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, agli enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all'attività commerciale eventualmente svolta) e ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, con un ammontare di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 non superiore a 10 milioni di euro. Per l'accesso al CFP è richiesta una riduzione di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 rispetto all'ammontare medio del 2019. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, e nemmeno a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021.

La novità più rilevante del nuovo CFP previsto dal DL Sostegni n.41/2021 è sicuramente l'opportunità di scelta tra l'erogazione come contributo diretto, o il riconoscimento dello stesso sotto forma di credito d'imposta.

La richiesta del contributo– L'istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'awenuto mandato di pagamento del contributo, o il riconoscimento del credito d'imposta, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente o ad un suo intermediario delegato.

Dal momento in cui l'Agenzia delle Entrate espone, nell'area riservata, la comunicazione dell'awenuto mandato di pagamento o del riconoscimento della somma come credito d'imposta, non è possibile trasmettere ulteriori

istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. In seguito, viene rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito".

Casi diretta

Apertura partita iva a giugno 2020 quindi soggetto con p.i. attivata dopo il 31.12.18 deve comunque indicare la media mensile nel riquadro 2020? In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero.

Per i benzinai i ricavi per la soglia 10.000.000 e calcolo della percentuale è sempre al netto del prezzo pagato ai fornitori? Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio videomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Una società fallita nel 2020 ha registrato un calo di fatturato rispetto al 2019. Può richiedere il contributo? Assolutamente no, ai sensi delle regole UE le imprese fallite o in stato pre-fallimentare non hanno diritto ai contributi.

In caso di indicazione di un fatturato errato si viene sanzionati? No, ad essere sanzionata è l'indebita percezione di un contributo superiore a quello spettante. Se l'errore compiuto non cambia l'ammontare del beneficio non vi sono sanzioni.

Contributo a fondo perduto																
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none">Soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione;Enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all'attività commerciale eventualmente svolta);Soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR.															
Requisiti	<ul style="list-style-type: none">Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio del 2019.															
Determinazione contributo	<p>Occorre applicare una percentuale alla differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019.</p> <table><tr><td>60%</td><td>➔</td><td>Ricavi o compensi < 100.000 €</td></tr><tr><td>50%</td><td>➔</td><td>Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €</td></tr><tr><td>40%</td><td>➔</td><td>Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €</td></tr><tr><td>30%</td><td>➔</td><td>Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €</td></tr><tr><td>20%</td><td>➔</td><td>Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €</td></tr></table>	60%	➔	Ricavi o compensi < 100.000 €	50%	➔	Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €	40%	➔	Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €	30%	➔	Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €	20%	➔	Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €
60%	➔	Ricavi o compensi < 100.000 €														
50%	➔	Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €														
40%	➔	Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €														
30%	➔	Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €														
20%	➔	Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €														
Importo massimo	<ul style="list-style-type: none">150.000 euro. <p>È riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none">1.000 euro per le persone fisiche2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.															
Presentazione istanza	30 marzo – 28 maggio 2021															
Modalità presentazione di	<ul style="list-style-type: none">Applicazione desktop telematico;Servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"															
1° ricevuta – controlli formali	Ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, o lo scarto															
2° ricevuta	Comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta															
Erogazione contributo	<ul style="list-style-type: none">DirettaCredito d'imposta															

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it